



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 30/07/2020

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 –
CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE N. 13 DEL 18/02/2019**

L'anno duemilaventi, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/07/2020, n.prot. 6456 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	X	-
Giuseppe CIARCIA	X	-
Davide DI BELLA	X	-
Antonio DONNARUMMA	X	-
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO
incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Spinelli.

L'Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l'argomento precisando che si propone di confermare le tariffe dell'anno precedente, quindi si confermano le tariffe del 2019.

Il Sindaco apre la discussione.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tassa sui rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 49 del 30/07/2020

si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in



particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bibbona è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Costa", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da



assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28/04/2020 con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale di utilizzare la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020, rinviando l'approvazione del PEF 2020 redatto secondo il metodo tariffario deliberato da Arera con delibera 443/2019 entro il 31.12.2020 e di approvare le tariffe TARI 2020 provvedendo, entro il termine di approvazione del bilancio, alla conferma delle tariffe deliberate per l'anno 2019 con delibera consiliare n. 13 del 18.02.2019;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/02/2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

ATTESO che già in sede di approvazione delle tariffe TARI 2019 questo Consiglio Comunale ne aveva riconosciuto la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

RICHIAMATO INOLTRE:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;



- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le



Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

PRESO ATTO ANCORA che nella nota citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 31 luglio 2020, in ossequio a quanto disposto dall'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30.9.2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019;*
- *“Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno*



precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020, stabilendo che *"...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";*

PRESO ATTO che con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;*

PRESO ATTO ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze";

"Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA";

"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di



amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..";

RICORDATO che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha stabilito all'art. 19 del vigente regolamento TARI, dedicato alla disciplina delle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, con il comma 1 che testualmente dispone: *"Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 50% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30 con esclusione delle categorie: 3 - 4 (limitatamente ai distributori di carburanti) 9-10-12-14 (limitatamente alle edicole, farmacia e plurilicenze) -25-26-27 (limitatamente a attività di ortofrutta)-28";*

RAMMENTATO ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata provvisoriamente dall'ufficio tributi in circa € 400.000,00;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale nella stessa seduta provvederà all'approvazione della delibera di variazione per l'assestamento del bilancio di previsione 2020/2022 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e che tale manovra prevede tra l'altro lo stanziamento massimo al capitolo 5296 "riduzioni ed agevolazioni tassa smaltimento rifiuti" di una somma pari a € 420.000,00 al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VERIFICATO che la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie: 3 - 4 (limitatamente ai distributori di carburanti) 9-10-12-14 (limitatamente alle edicole, farmacia e plurilicenze) -25-26-27 (limitatamente a attività di ortofrutta)-28, rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

RITENUTO PERTANTO, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione della parte variabile delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 1 a 30 con esclusione delle categorie: 3 - 4 (limitatamente ai distributori di carburanti) 9-10-12-14 (limitatamente alle edicole, farmacia e plurilicenze) -25-26-27 (limitatamente a attività di ortofrutta)-28;

VISTI:



- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- l'art. 107 comma 1 del D.L. n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **28 ottobre** dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e*



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 49 del 30/07/2020

dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per effetto del Decreto n. 174 del 20/12/2019 del Presidente della Provincia di Livorno, è determinata per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV commissione consiliare nella seduta del 29 luglio 2020

Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari n. 0 resi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.02.2019 anche per l'anno 2020, come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Costa e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;



COMUNE DI BIBBONA CC n. 49 del 30/07/2020
Provincia di Livorno

di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 1 dell'art. 19 del regolamento TARI, così come approvato da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, una riduzione pari al 50% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30 con esclusione delle categorie: 3 - 4 (limitatamente ai distributori di carburanti) 9-10-12-14 (limitatamente alle edicole, farmacia e plurilicenze) - 25-26-27 (limitatamente a attività di ortofrutta)-28, così come individuate dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso regolamento TARI;

di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, è garantita mediante lo stanziamento massimo al capitolo 5296 "riduzioni ed agevolazioni tassa smaltimento rifiuti" di una somma pari a € 420.000,00 del bilancio di previsione 2020;

di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5,00% ;

di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari n. 0 resi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 49 del 30/07/2020

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2020_140.rtf.pdf.p7m - D5F845DB263D19BBAC70D6CCE1D5FE3499811C7C)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2020_140.rtf.pdf.p7m - CBE83CEBFC3767F3C5F9FC54D6FBB7F48FFBCFE3)

TESTO PROPOSTA
(S20_2020_140.rtf - E13E9D1AF17B48A7AF986ADB6546A2586D515D06)

Allegato prospetto tariffe TARI 2020
(allegato tariffe TARI_2020.pdf.p7m - DC0030A70A99926EE1D6FB711C59B79D6B1AA35F)

Parere del Revisore
(parere n. 16 - tariffe tari.pdf - 1DBBF2B535211ED14EBC8F885944481D8D405849)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO

TARIFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 01	0,9253	40,1329
2020	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 02	1,0113	93,6433
2020	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 03	1,0974	120,3986
2020	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 04	1,1835	147,1538
2020	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 05	1,2588	193,9755
2020	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 06	1,3234	227,4195
2020	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 01	0,9253	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 02	1,0113	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 03	1,0974	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 04	1,1835	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 05	1,2588	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 06	1,3234	0,0000
2020	BOX	32 D 01	0,9253	40,1329
2020	BOX	32 D 02	1,0113	93,6433
2020	BOX	32 D 03	1,0974	120,3986
2020	BOX	32 D 04	1,1835	147,1538
2020	BOX	32 D 05	1,2588	193,9755
2020	BOX	32 D 06	1,3234	227,4195
2020	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 01	0,9253	32,1063
2020	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 02	1,0113	74,9147
2020	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 03	1,0974	96,3189
2020	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 04	1,1835	117,7231
2020	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 05	1,2588	155,1804
2020	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 06	1,3234	181,9356
2020	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 01	0,9253	0,0000
2020	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 02	1,0113	0,0000
2020	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 03	1,0974	0,0000
2020	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 04	1,1835	0,0000
2020	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 05	1,2588	0,0000
2020	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 06	1,3234	0,0000
2020	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 01	0,9253	40,1329
2020	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 02	1,0113	93,6433
2020	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 03	1,0974	120,3986
2020	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 04	1,1835	147,1538
2020	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 05	1,2588	193,9755
2020	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 06	1,3234	227,4195
2020	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 01	0,9253	30,0996
2020	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 02	1,0113	70,2325

TARIFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 03	1,0974	90,2989
2020	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 04	1,1835	110,3654
2020	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 05	1,2588	145,4816
2020	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 06	1,3234	170,5647
2020	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 01	0,9253	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 02	1,0113	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 03	1,0974	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 04	1,1835	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 05	1,2588	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 06	1,3234	0,0000
2020	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 01	0,3701	12,0399
2020	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 02	0,4045	28,0930
2020	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 03	0,4390	36,1196
2020	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 04	0,4734	44,1461
2020	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 05	0,5035	58,1926
2020	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 06	0,5293	68,2259
2020	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 01	0,3701	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 02	0,4045	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 03	0,4390	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 04	0,4734	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 05	0,5035	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 06	0,5293	0,0000
2020	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 01	0,2776	9,0299
2020	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 02	0,3034	21,0698
2020	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 03	0,3292	27,0897
2020	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 04	0,3550	33,1096
2020	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 05	0,3776	43,6445
2020	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 06	0,3970	51,1694
2020	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 01	0,2776	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 02	0,3034	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 03	0,3292	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 04	0,3550	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 05	0,3776	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 06	0,3970	0,0000
2020	ABITAZ RES -60	36 D 01	0,3701	16,0531
2020	ABITAZ RES -60	36 D 02	0,4045	37,4573
2020	ABITAZ RES -60	36 D 03	0,4390	48,1594
2020	ABITAZ RES -60	36 D 04	0,4734	58,8615
2020	ABITAZ RES -60	36 D 05	0,5035	77,5902
2020	ABITAZ RES -60	36 D 06	0,5293	90,9678
2020	PERT ABITAZ RES -60	361 D 01	0,3701	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -60	361 D 02	0,4045	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -60	361 D 03	0,4390	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -60	361 D 04	0,4734	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -60	361 D 05	0,5035	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -60	361 D 06	0,5293	0,0000
2020	ABITAZ RES -70	37 D 01	0,2776	12,0399
2020	ABITAZ RES -70	37 D 02	0,3034	28,0930
2020	ABITAZ RES -70	37 D 03	0,3292	36,1196
2020	ABITAZ RES -70	37 D 04	0,3550	44,1461

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	ABITAZ RES -70	37 D 05	0,3776	58,1926
2020	ABITAZ RES -70	37 D 06	0,3970	68,2259
2020	PERT ABITAZ RES -70	371 D 01	0,2776	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -70	371 D 02	0,3034	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -70	371 D 03	0,3292	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -70	371 D 04	0,3550	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -70	371 D 05	0,3776	0,0000
2020	PERT ABITAZ RES -70	371 D 06	0,3970	0,0000
2020	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 01	0,9253	30,0996
2020	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 02	1,0113	70,2325
2020	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 03	1,0974	90,2989
2020	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 04	1,1835	110,3654
2020	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 05	1,2588	145,4816
2020	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 06	1,3234	170,5647
2020	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 01	0,3701	12,0399
2020	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 02	0,4045	28,0930
2020	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 03	0,4390	36,1196
2020	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 04	0,4734	44,1461
2020	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 05	0,5035	58,1926
2020	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 06	0,5293	68,2259
2020	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 01	0,2776	9,0299
2020	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 02	0,3034	21,0698
2020	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 03	0,3292	27,0897
2020	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 04	0,3550	33,1096
2020	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 05	0,3776	43,6445
2020	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 06	0,3970	51,1694
2020	BOX PERS GIURIDICA	42 D 01	0,9253	40,1329
2020	BOX PERS GIURIDICA	42 D 02	1,0113	93,6433
2020	BOX PERS GIURIDICA	42 D 03	1,0974	120,3986
2020	BOX PERS GIURIDICA	42 D 04	1,1835	147,1538
2020	BOX PERS GIURIDICA	42 D 05	1,2588	193,9755
2020	BOX PERS GIURIDICA	42 D 06	1,3234	227,4195
2020	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 01	0,9253	30,0996
2020	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 02	1,0113	70,2325
2020	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 03	1,0974	90,2989
2020	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 04	1,1835	110,3654
2020	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 05	1,2588	145,4816
2020	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 06	1,3234	170,5647
2020	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 01	0,9253	0,0000
2020	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 02	1,0113	0,0000
2020	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 03	1,0974	0,0000
2020	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 04	1,1835	0,0000
2020	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 05	1,2588	0,0000
2020	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 06	1,3234	0,0000
2020	ABITAZ NO RES -60	5160 D 01	0,3701	12,0399
2020	ABITAZ NO RES -60	5160 D 02	0,4045	28,0930
2020	ABITAZ NO RES -60	5160 D 03	0,4390	36,1196
2020	ABITAZ NO RES -60	5160 D 04	0,4734	44,1461
2020	ABITAZ NO RES -60	5160 D 05	0,5035	58,1926
2020	ABITAZ NO RES -60	5160 D 06	0,5293	68,2259

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 01	0,3701	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 02	0,4045	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 03	0,4390	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 04	0,4734	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 05	0,5035	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 06	0,5293	0,0000
2020	ABITAZ NO RES -70	5170 D 01	0,2776	9,0299
2020	ABITAZ NO RES -70	5170 D 02	0,3034	21,0698
2020	ABITAZ NO RES -70	5170 D 03	0,3292	27,0897
2020	ABITAZ NO RES -70	5170 D 04	0,3550	33,1096
2020	ABITAZ NO RES -70	5170 D 05	0,3776	43,6445
2020	ABITAZ NO RES -70	5170 D 06	0,3970	51,1694
2020	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 01	0,2776	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 02	0,3034	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 03	0,3292	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 04	0,3550	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 05	0,3776	0,0000
2020	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 06	0,3970	0,0000
2020	BOX NO RESIDENTI	52 D 01	0,9253	40,1329
2020	BOX NO RESIDENTI	52 D 02	1,0113	93,6433
2020	BOX NO RESIDENTI	52 D 03	1,0974	120,3986
2020	BOX NO RESIDENTI	52 D 04	1,1835	147,1538
2020	BOX NO RESIDENTI	52 D 05	1,2588	193,9755
2020	BOX NO RESIDENTI	52 D 06	1,3234	227,4195
2020	BOX NO RES -60	526 D 01	0,3701	16,0531
2020	BOX NO RES -60	526 D 02	0,4045	37,4573
2020	BOX NO RES -60	526 D 03	0,4390	48,1594
2020	BOX NO RES -60	526 D 04	0,4734	58,8615
2020	BOX NO RES -60	526 D 05	0,5035	77,5902
2020	BOX NO RES -60	526 D 06	0,5293	90,9678
2020	BOX NO RES -70%	527 D 01	0,2776	12,0399
2020	BOX NO RES -70%	527 D 02	0,3034	28,0930
2020	BOX NO RES -70%	527 D 03	0,3292	36,1196
2020	BOX NO RES -70%	527 D 04	0,3550	44,1461
2020	BOX NO RES -70%	527 D 05	0,3776	58,1926
2020	BOX NO RES -70%	527 D 06	0,3970	68,2259

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	1,0806	1,4198
2020	CASERME	0150 N	0,6484	0,8519
2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,8149	1,0680
2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,7617	1,0052
2020	MAGAZZINI ESENTI	0300 N	0,7617	1,0052
2020	RIMESSAGGIO ROULOTTES, IMBARCAZIONI, SUP.COPERTA	0310 N	0,6094	0,8042
2020	RIMESSAGGIO SUP.SCOPERTA	0315 N	0,3047	0,4021
2020	MAGAZZINI SUP.SCOPERTA	0350 N	0,3809	0,5026
2020	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,4349	1,8722
2020	CAMPEGGI 1 REQUISITO	0410 N	1,4349	1,8347
2020	CAMPEGGI 2 REQUISITI	0412 N	1,4349	1,7599
2020	CAMPEGGI -20	0420 N	1,4349	1,4977
2020	CAMPEGGI -20% 1 REQUISITO	0421 N	1,4349	1,4678
2020	CAMPEGGI -50	0450 N	0,7175	0,9361
2020	SUPERFICIE SCOPERTA AGRICAMPEGGIO	0455 N	0,6457	0,8425
2020	CAMPEGGI NO ZONA 4 M.BIBBONA AREE SCOPERTE	04599 N	0,6816	0,8893
2020	CAMPEGGI -70	0470 N	0,7175	0,7489
2020	CAMPEGGI AREE SCOP 1 REQUISITO	0471 N	0,7175	0,9174
2020	CAMPEGGI SUP.SCOP.-20% 1 REQUISITO	04711 N	0,7175	0,7339
2020	CAMPEGGI NO ZONA 4 - MARINA DI BIBBONA	0499 N	1,3632	1,7786
2020	ARENILI STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,5846	0,9047
2020	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,5846	0,7589
2020	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	3,7202	4,0208
2020	AGRITURISMI	071 N	1,8601	2,0104
2020	AGRITURISMO -10	07110 N	1,6741	1,8094
2020	AGRITURISMO -50	07150 N	0,9300	1,0052
2020	AGRITURISMO -60	07160 N	0,7440	0,8042
2020	AGRITURISMO CON RIST. -70	07170 N	0,2657	0,0377
2020	ALBERGO CON RISTORAZIONE - 20	0720 N	2,9761	3,2166
2020	ALBERGHI CON RISTORANTE +40-20	0721 N	2,9761	2,6376
2020	ALBERGHI CON RISTORANTE -50	0750 N	1,8601	2,0104
2020	ALBERGHI CON RISTORANTE -70	0770 N	1,4881	1,6083
2020	ALBERGHI RISTORANTE+40+20	0771 N	1,4881	1,3188
2020	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	3,5430	3,5182
2020	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	081 N	1,7715	1,7591
2020	AGRITURISMO -60	08162 N	0,7086	0,7036
2020	AGRITURISMO -70	08170 N	0,5314	0,5277
2020	AFFITTACAMERE	082 N	3,5430	3,5182
2020	AFFITTACAMERE -20	0820 N	2,8344	2,8146
2020	AFFITTACAMERE CR-20% 1 REQ.	0821 N	2,8344	2,7583
2020	AFFITTACAMERE -18	08221 N	2,8344	2,3079
2020	AFFITTACAMERE -50	08250 N	1,7715	1,7591

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	AFFITTACAMERE -60	08261 N	1,4172	1,4073
2020	AFFITTACAMERE -70	08270 N	1,0629	1,0555
2020	AFFITTACAMERE AREE SCOP. C.R.-18	08271 N	1,4172	1,1540
2020	ALBERGHI SENZA RIST.SUP.SCOP.	0850 N	1,7715	1,7591
2020	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	1,5766	2,0632
2020	COLONIE	091 N	1,5766	2,0632
2020	COLONIE -20	09121 N	1,2613	1,6505
2020	COLONIE C.R. - 18	09128 N	1,2613	1,3534
2020	COLONIE -50	09151 N	0,7883	1,0316
2020	COLONIE AREE SCOP. C.R.+1 REQ.	09171 N	0,6307	0,8088
2020	OSPEDALI	10 N	1,4526	1,8973
2020	UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	11 N	1,9486	3,0156
2020	UFFICI AGEVOLATI -60	1160 N	0,7795	1,2062
2020	UFFICI AGEVOLATI -70	1170 N	0,5846	0,9047
2020	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	12 N	1,9486	3,0156
2020	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,6298	2,1235
2020	ESENTI NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CAR	1300 N	1,6298	2,1235
2020	NEGOZI ECC. SUPERF.SCOPERTA	1350 N	0,8149	1,0617
2020	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,6298	2,1235
2020	EDICOLA RIDOTTA -50	1450 N	0,8149	1,0617
2020	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	15 N	1,6298	2,1235
2020	NEGOZI PARTICOLARI -10	1510 N	1,4668	1,9111
2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	1,9132	2,4879
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	1,3109	1,7088
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	1,3109	1,7088
2020	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	1,3109	1,7088
2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	1,5766	2,0607
2020	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,7617	1,0052
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI -50	2150 N	0,3809	0,5026
2020	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	5,6688	7,0364
2020	RISTORANTI,TRATTORIE -10	2210 N	5,1019	6,3328
2020	RISTORANTI DI STAB.BAL.CR-20%	2220 N	4,5350	5,6291
2020	ristor.di stab.baln.c.r.-20%-18%q.v.	22218 N	4,5350	4,6159
2020	RISTORANTI TRATTORIE -50	2250 N	2,8344	3,5182
2020	RISTORANTI TRATTORIE -60	2260 N	2,5510	3,1664
2020	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	23 N	4,7299	6,1820
2020	MENSE BIRRERIE PROT AMB 10%	2310 N	4,2569	5,5638

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	5,3145	7,0364
2020	BAR ECC -10	2410 N	4,7830	6,3328
2020	BAR ECC -50	2450 N	2,6573	3,5182
2020	BAR ECC -60	2460 N	2,3915	3,1664
2020	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,6395	3,4478
2020	SUPERMERCATI ESENTI	2500 N	2,6395	3,4478
2020	SUPERMERCATI -10	2510 N	2,3756	3,1031
2020	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,6395	3,4428
2020	PLURILICENZE -10	2610 N	2,3756	3,0985
2020	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	6,7317	9,2981
2020	ORTOFRUTTA ECC -50	2750 N	3,3658	4,6490
2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	2,6041	3,3951
2020	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	6,1648	8,0416
2020	STAB. BALNEARI DISCOTECHES-NIGHT CLUB	30 N	3,2418	4,2294
2020	STABILIMENTI BALNEARI, DISCOTECHES C.R.-20	302 N	2,5935	3,3835
2020	STABILIMENTI BALNEARI C.R.-18	30218 N	2,5935	2,7745
2020	ARENILI DI ASSOC/CIRCOLI SENZA SCOPO DI LUCRO	500 N	0,4092	0,6333
2020	ARENILI C.R.-20	52 N	0,4677	0,7237
2020	ARENILI C.R. -18	5218 N	0,4677	0,5935
2020	CAV,AFFITTAC.SUP.SCOP.-70	82570 N	0,5314	0,5277